

IL REGIME SPECIALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI	
<i>Al 31 dicembre 2010 scade l'autorizzazione Comunitaria: le prospettive</i>	
Argomento:	Regime dei minimi
Fonti:	Legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 96 a 117
Data:	21 luglio 2010
Protocollo:	1073/AT

1. PREMESSA: LE PROSPETTIVE PREVEDIBILI DEL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

La deroga concessa dall'Europa all'Italia ⁽¹⁾, in deroga all'articolo 285 della Direttiva n. 2006/112/CE, di esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 30 mila euro, **scade con l'anno 2010.**

Si tratta, conviene ricordarlo, della deroga che ha reso possibile l'applicazione del regime dei contribuenti minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244/2007.

Dal momento che l'autorizzazione concessa dall'Europa si avvia alla scadenza, si ritiene utile sottolineare sia i problemi di sperequazione dettati dalle attuali disposizioni europee sia le possibili prospettive, a breve, di questo regime.

Prima di entrare nel merito delle interpretazioni giuridiche sulla direttiva europea relativa all'imposta sul valore aggiunto, è utile anticipare che l'Italia, da notizie assunte, si è già attivata per richiedere la proroga dell'autorizzazione all'applicazione del regime di franchigia Iva, per un ulteriore triennio.

Al momento, le aspettative sono quelle di ottenere una proroga alle condizioni attualmente in vigore. Queste aspettative sono legittimate, per un verso, dai problemi giuridici legati alle disposizioni della stessa direttiva in materia di Iva (vedi paragrafo 2) e, per altro, dall'analisi comparata delle franchigie Iva in vigore negli altri paesi della UE (vedi paragrafo 3). Tali problemi, sono stati, peraltro, evidenziati per motivare la richiesta di proroga all'applicazione del regime dei minimi.

2. I PROBLEMI DI SPEREQUAZIONE INTERNAZIONALE CONNESSI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI IVA

L'articolo 285 della direttiva IVA (2006/112/CE del 28 novembre 2010) consente agli Stati membri di introdurre una franchigia IVA per i soggetti passivi con un volume d'affari inferiore o uguale a 5.000 euro, mentre il successivo articolo 286 prevede una c.d. clausola di «*stand still*» e di aggiornamento, **ma solamente a favore degli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano già una franchigia IVA** per i soggetti passivi con volume d'affari pari o superiore a 5.000 euro, concedendo, peraltro, la possibilità di aumentare la soglia applicata al 17 maggio 1977, per mantenerne il valore reale.

Sulla base di questi due articoli si è determinata una situazione discriminatoria tra gli Stati membri, nel senso che quelli che applicavano già una soglia di franchigia pari o anche superiore a 5.000 euro al 17 maggio 1977, hanno potuto mantenerla ed aggiornarla, mentre gli altri potevano introdurla comunque solo con riferimento al limite di volume d'affari di 5.000 euro. **Proprio questa disposizione ha consentito al Regno Unito di arrivare all'applicazione di una soglia di franchigia Iva di circa 77.000 euro.**

¹ Decisione n. 2008/737/CE del Consiglio UE del 15 settembre 2008.

Per risolvere il problema connesso al ridottissimo limite previsto per la franchigia Iva, la Direzione Generale “Fiscalità” della Commissione europea aveva tentato di modificare l’articolo 285 con la proposta COM(2004)728, ma la soglia proposta (100.000 euro) era stata considerata eccessiva da taluni Stati; **questa parte della proposta non fu approvata e venne stralciata** da quella che è diventata, poi, la direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008. Questo lascerebbe presagire che il nuovo limite, formalmente attraverso una modifica normativa ovvero, di fatto, tramite la proroga all’applicazione del regime di franchigia progressivamente concessi, molto probabilmente si attesterà intorno ai 30 mila euro. Questo assunto, oltre a fondarsi proprio sulla bocciatura dell’Europa ad una franchigia più alta, deriverebbe dall’analisi degli attuali regimi di franchigia concessi ai vari stati membri in deroga alla disposizione della direttiva sopra meglio richiamata.

3. LA SITUAZIONE ATTUALE: L’ANALISI COMPARATA DEI REGIMI DI FRANCHIGIA IVA

Per i motivi riassunti nei paragrafi che precedono, nel tempo sono state concesse agli stati membri delle deroghe all’articolo 285⁽²⁾, al fine di limitare questa sperequazione (vedi, nella tabella seguente, l’elenco degli stati membri con i diversi limiti di esenzione).

In questo quadro di carattere generale anche lo stato Italiano, nel 2007, chiese una deroga, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA, al fine di poter innalzare la soglia prevista dall’art. 285 da 5.000 euro a 30.000 euro. Questa diversa soglia è stata individuata sulla base di esigenze nazionali rapportate alla media delle soglie previste dall’articolo 287 della direttiva IVA per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 1° gennaio 1978.

Dopo l’Italia, la Polonia presentò una richiesta di deroga analoga approvata nel 2009 (vedi allegato) ottenendo sempre una autorizzazione all’esenzione nel limite di 30 mila euro, poi utilizzato entro i 25 mila euro.

Nella tabella seguente si mettono in evidenza i diversi limiti previsti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei diversi stati UE.

TABELLA N. 1 – ANALISI COMPARATA DEI DIVERSI LIMITI PER L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA ALL’APPLICAZIONE DELL’IVA IN AMBITO UE

Member State	Threshold for application of the special scheme for acquisitions by taxable persons not entitled to deduct input tax and by non-taxable legal persons ¹		Threshold for application of the special scheme for distance selling ²		Exemption for small enterprises ³	
	National currency	Euro equivalent	National currency	Euro equivalent	National currency	Euro equivalent
Belgium	€11.200	-	€35.000	-	€5.580	-
Bulgaria	20.000 BGN	10.226	70.000 BGN	35.791	50.000 BGN	25.565
Czech Republic	326.000 CZK	12.417	1.140.000 CZK	43.420	1.000.000 CZK	38.088
Denmark	80.000 DKK	10.729	280.000 DKK	37.551	50.000 DKK	6.705
Germany	€12.500	-	€100.000	-	€17.500	-
Estonia	160.000 EEK	10.226	550.000 EEK	35.151	250.000 EEK	15.978
Ireland	€41.000	-	€35.000	-	€70.000 or €35.000	-
Greece	€10.000	-	€35.000	-	€10.000 or €5.000	-
Spain	€10.000	-	€35.000	-	None	None
France	€10.000	-	€100.000	-	€76.300 or €27.000	-
Italy	€10.000	-	€35.000	-	€30.000	-
Cyprus	€10.251	-	€35.000	-	€15.600	-
Latvia	7.000 LVL	10.043	24.000 LVL	34.433	10.000 LVL	14.347
Lithuania	35.000 LTL	10.137	125.000 LTL	36.203	100.000 LTL	28.962
Luxembourg	€10.000	-	€100.000	-	€10.000	-
Hungary	2.500.000 HUF	9.850	8.800.000 HUF	34.671	5.000.000 HUF	19.700
Malta	€10.000	-	€35.000	-	€35.000 €24.000 €14.000	-
Netherlands	€10.000	-	€100.000	-	None	None
Austria	€11.000	-	€100.000	-	€30.000	-
Poland	50.000 PLN	112.500	160.000 PLN	40.000	100.000 PLN	25.000
Portugal	€10.000	-	€35.000	-	€9.976 or €12.470	-
Romania	33.800 RON	9.367	118.000 RON	32.702	118.000 RON	32.702
Slovenia	€10.000	-	€35.000	-	€25.000	-
Slovakia	€13.941,45	-	€35.000	-	€35.000	-
Finland	€10.000	-	€35.000	-	€8.500	-
Sweden	90.000 SEK	9.526	320.000 SEK	33.869	None	None
United Kingdom	68.000 GBP	77.195	70.000 GBP	79.465	68.000 GBP	77.195

² Le deroghe sono state concesse ai sensi dell’articolo 395 della stessa direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto.